



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

N. di Registro 15

del 18/05/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **21:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria con collegamento in videoconferenza (seduta in luogo virtuale).

Eseguito l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

1. **MILANI VALTER**
2. **LOVISON DANIELA**
3. **MAZZON DEBORA**
4. **ZAMBON ACHILLE**
5. **TONIATO STEFANO**
6. **CAVINATO CRISTINA**
7. **TREVISAN FRANCO**
8. **CALLEGARI IGOR**
9. **PIANA LINDA**
10. **BIZZOTTO NICOLA**
11. **AGUGIARO FEDERICA**
12. **BETTELLA LORENZO**
13. **BERGAMIN MAURIZIO ORESTE**
14. **MENEGHELLO SABRINA**
15. **BROCCA ENRICO PAOLO**
16. **BELLOT ROMANET FEDERICO**
17. **BIASIO MASSIMO**

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	AG
X	
X	
	AG
	AG

Consiglieri assegnati n. 17

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri in carica n. 17

Consiglieri assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, dott.ssa Federica Agugiaro, ai sensi dell'art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i consiglieri Lovison Daniela - Toniato Stefano - Brocca Enrico Paolo. E' presente il Revisore Unico dei Conti, dott. Andrea Burlini.

PROPOSTA DI DELIBERA:

Sentito in merito l'assessore competente;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu), istituendo così la nuova IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastrati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il Comune può modulare le aliquote fino all'1,06%, aumentabile fino all'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50/2019 e n. 51/2019 erano state approvate le aliquote e la detrazione della componente IMU (Imposta Municipale Propria) e della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'annualità 2020, dando atto che l'Ente, a fronte dell'incertezza normativa esistente al tempo, si sarebbe riservato di effettuare gli opportuni e necessari emendamenti/aggiornamenti/integrazioni appena chiarito il panorama

normativo dalla Legge di Bilancio 2020;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

Preso atto che con Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a *decorrere dall'anno d'imposta 2021* e che quindi, per l'anno 2020, la relativa delibera non deve contenere il prospetto previsto dal comma 757 e quindi senza prospetto la delibera tariffaria è assolutamente efficace;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, *ad eccezione dell'anno 2020*, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU *nella misura "base"*;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1 del D.Lgs 446/1997 che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020.

Ravvisata l'opportunità di fissare per l'anno 2020, *tenendo conto della unificazione IMU e TASI che somma le aliquote vigenti separatamente fino all'anno scorso* e tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2019, le aliquote della nuova IMU come di seguito indicato:

1. **Abitazione** principale (cat. A) e relative pertinenze (Cat. C2; C6; C7) e unità abitative assimilate:
Esente

Unità immobiliare posseduta da anziani e disabili (cat. A) che acquisiscono la **residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare:

Esente

2. **Abitazione** principale nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze:
Aliquota 6,00 per mille

3. **Immobili** compresi nelle categorie catastali **A, B e C** e **aree fabbricabili** (escluse le abitazioni e relative pertinenze):
Aliquota 10,6 per mille
4. **Immobili** compresi nella **categoria catastale D**, con esclusione della Categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli", esenti IMU dal 1° gennaio 2014:
Aliquota 10,6 per mille, di cui quota 7,6 per mille a favore dello Stato e 3 per mille a favore del Comune
5. **Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art.9, comma 3-bis, D.L. n°557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n°133/1994:
Aliquota 1,0 per mille
6. **Immobili cd. merce** (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, con permanenza di tale destinazione e non locati):
Aliquota 2,5 per mille (esenti IMU a partire dal 2022)
7. **Terreni agricoli:**
Aliquota 8,5 per mille (sono esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole)
8. Immobili compresi nella **categoria catastale A**, e limitatamente ad un immobile per categoria compreso nelle categorie C2, C6, C7, **concessi dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado** e da questi utilizzati come abitazione principale (agevolazione prevista con DCC n. 33 del 30/7/2014 e DCC n. 22 del 3/6/2015 – applicabile ancora per l'anno 2020). *Tale aliquota è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi della lettera c, comma 747 L. 160/2019*, spettante alle unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, *a condizione* che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Aliquota 4,6 per mille
9. **Immobili locati a canone concordato**
Gli immobili concessi in locazione con canone concordato (art. 2 comma 3 Legge 431/1998) sono soggetti all'imposta con riduzione della medesima al 75% (Legge di Stabilità 208/2015).
Aliquota 10,6 per mille
10. **Fabbricati di categoria catastale C/1, C/2, C/3, C/6, C/7 e A10**, che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale, utilizzati per **nuovi insediamenti a carattere produttivo o commerciale** nell'anno 2020:
- direttamente dalle aziende proprietarie
- dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario
- dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione a seguito di regolare contratto di locazione:
Aliquota agevolata al 5,85 per mille
11. **Fabbricati di categoria catastale D** che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale, utilizzati per **nuovi insediamenti a carattere produttivo o commerciale** nell'anno 2020:

- direttamente dalle aziende proprietarie
- dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario
- dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione a seguito di regolare contratto di locazione

Aliquota agevolata all' 8,85 per mille (aliquota 7,6 per mille quota stato; aliquota 1,25 per mille quota Comune)

12. **Unità immobiliari - abitazioni (cat. A escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze**, nel numero di una per ciascuna delle categorie C2, C6, C7 – sfitte e non locate da almeno un anno, concesse in **locazione a giovani coppie** (coniugi o conviventi “more uxorio”), che:
- costituiscono nucleo familiare da almeno 1 anno
 - almeno uno dei componenti non abbia superato il 40 anno di età
 - l'unità immobiliare è adibita a loro abitazione principale e gli stessi vi abbiano stabilito la residenza e vi abbiano l'iscrizione anagrafica.

Aliquota agevolata al 5,85 per mille

13. **Unità immobiliari - abitazioni (cat. A escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze**, nel numero di una per ciascuna delle categorie C2, C6, C7 – concesse in **locazione “per emergenze abitative”** e utilizzate a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica) alle condizioni concordate con l'amministrazione comunale e regolate da apposita convenzione a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 25% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art2, comma 3, della Legge 431/98.

Aliquota agevolata IMU al 5,85 per mille

14. Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (**IACP**) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (**ERP**), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (art. 93 DPR 616/1977):

Aliquota 8,6 per mille

Detrazione di euro 200,00: da applicarsi all'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché alle relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 616/1977.

Ravvisata altresì l'opportunità di mantenere, ma solo per l'anno 2020, le agevolazioni di cui ai punti 10-11-12-13 del precedente paragrafo nei confronti dei soggetti passivi che avevano presentato richiesta per le medesime agevolazioni nel corso dell'anno 2019;

Evidenziato che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2020, pari a € 1.660.000,00;

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con DCC n°57/2019 e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) approvato con DCC n°38/2019;

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare le **aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (cd. nuova IMU) per l'anno d'imposta 2020** nelle seguenti misure e così sintetizzate:

	FATTISPECIE	ALIQUTA	DETRAZIONE	RIF. NORMATIVO Legge 160/2019 Art. 1
1	- Abitazione principale e relative pertinenze -Unità abitative assimilate ad abitazione principale -Unità immobiliare posseduta da anziani e disabili ricoverati permanentemente e con residenza in istituti	esente	/	commi 740 e 741
2	Abitazione principale A1 / A8 / A9 e relative pertinenze	6,00‰	200,00 euro	commi 748 e 749
3	-Altri fabbricati A, B, C -Aree fabbricabili	10,6‰	/	comma 754
4	Fabbricati D	10,6‰ di cui 7,6‰ riserva Stato	/	comma 753
5	Fabbricati rurali strumentali	1,00‰	/	comma 750
6	Fabbricati merce	2,5‰ (esenti dal 2022)	/	comma 751
7	Terreni agricoli	8,5‰	/	comma 752
8	Comodato II° Case a parenti 1° grado	4,6‰ -50% base imponibile	(benefici cumulabili ricorrendo le condizioni)	DCC 33/2014 DCC 22/2015 comma 747
9	Immobili locati a canone concordato	10,6‰	riduzione imposta del 25%	-comma 760 -art.2 comma3 L. 431/1998 -L. 208/2015

10	Nuovi insediamenti prod.vi/comm.li Cat. C1-C2-C3-C5-C7-A10	5,85‰	/	solo per 2020
11	Nuovi insediamenti prod.vi/comm.li Cat. D	8,85‰ di cui 7,6‰ riserva Stato	/	solo per 2020
12	Locazione a giovani coppie abitazione princ.le e relative pertinenze (Cat. A no A1-A8-A9)	5,85‰	/	solo per 2020
13	Locazione per emergenze abitative Abitazione princ.le e relative pertinenze (Cat. A no A1-A8-A9)	5,85‰	/	solo per 2020
14	IACP-ERP	8,6‰	200,00 euro	comma 749

3) Di mantenere le agevolazioni di cui ai precedenti punti 10-11-12-13 ma solo per l'anno 2020, nei confronti dei soggetti passivi che avevano presentato richiesta per le medesime agevolazioni del corso dell'anno 2019;

4) Di dare atto, ai sensi del comma 767, art1 L.160/2019:

- che le aliquote e le detrazioni disposte con il presente atto decorrono dal 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'emanando Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;
- che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito IMU stimato, per l'anno 2020, pari a € 1.660.000,00;

5) Di inviare le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle aliquote e delle detrazioni della nuova IMU al M.E.F., esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico entro il *termine perentorio del 14 ottobre* dell'anno di riferimento, con le modalità indicate in premessa e conferendo così efficacia alle delibere medesime;

6) Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 stante l'opportunità e l'urgenza di procedere all'applicazione delle aliquote, delle detrazioni e delle disposizioni tariffarie della nuova

IMU per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

ASSESSORE LORENZO BETTELLA

Anche questa è una delibera che portiamo all'approvazione in quanto dovuta. Se vi ricordate in fase di approvazione del bilancio preventivo a fine dicembre 2019 abbiamo provveduto ad approvare le aliquote IMU e TASI per l'anno 2020 e c'eravamo detti che ci saremmo dovuti ritrovare ad una nuova approvazione in quanto dal 2020 la normativa nazionale ha previsto la soppressione della TASI e l'unificazione delle due imposte in un'unica imposta, che potremmo definire la nuova IMU. Come era stato detto all'epoca e qui viene ribadito, questa delibera non fa altro che riprendere le casistiche della precedente delibera semplicemente sommando le due imposte quindi, dal punto di vista degli effetti di bilancio, nulla cambia. Vi ricordo che la precedente aliquota base stabilita dal Comune era dell'8,6% per quanto riguarda l'IMU e del 2,5% per quanto riguarda la TASI, salvo poi naturalmente i casi particolari (oltre all'esenzione per l'abitazione principale e casi assimilati). La nuova IMU per quanto riguarda l'aliquota base proposta è quindi del 10,6%; tutti gli altri casi, sia in esenzione sia in riduzione, sono esattamente la sommatoria delle aliquote delle due precedenti imposte.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti e n. 14 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 12

Contrari: 2 (Brocca Enrico Paolo, Meneghello Sabrina)

Astenuti: 0

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare le **aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (cd. nuova IMU) per l'anno d'imposta 2020** nelle seguenti misure e così sintetizzate:

	FATTISPECIE	ALIQUTA	DETRAZIONE	RIF. NORMATIVO Legge 160/2019 Art. 1
1	- Abitazione principale e relative pertinenze -Unità abitative assimilate ad abitazione	esente	/	commi 740 e 741

	principale -Unità immobiliare posseduta da anziani e disabili ricoverati permanentemente e con residenza in istituti			
2	Abitazione principale A1 / A8 / A9 e relative pertinenze	6,00‰	200,00 euro	commi 748 e 749
3	-Altri fabbricati A, B, C -Aree fabbricabili	10,6‰	/	comma 754
4	Fabbricati D	10,6‰ di cui 7,6‰ riserva Stato	/	comma 753
5	Fabbricati rurali strumentali	1,00‰	/	comma 750
6	Fabbricati merce	2,5‰ (esenti dal 2022)	/	comma 751
7	Terreni agricoli	8,5‰	/	comma 752
8	Comodato II° Case a parenti 1° grado	4,6‰ -50% base imponibile	(benefici cumulabili ricorrendo le condizioni)	DCC 33/2014 DCC 22/2015 comma 747
9	Immobili locati a canone concordato	10,6‰	riduzione imposta del 25%	-comma 760 -art.2 comma3 L. 431/1998 -L. 208/2015
10	Nuovi insediamenti prod.vi/comm.li Cat. C1-C2-C3-C5-C7-A10	5,85‰	/	solo per 2020
11	Nuovi insediamenti prod.vi/comm.li Cat. D	8,85‰ di cui 7,6‰ riserva Stato	/	solo per 2020
12	Locazione a giovani	5,85‰	/	solo per 2020

	coppie abitazione princ.le e relative pertinenze (Cat. A no A1-A8-A9)			
13	Locazione per emergenze abitative Abitazione princ.le e relative pertinenze (Cat. A no A1-A8-A9)	5,85‰	/	solo per 2020
14	IACP-ERP	8,6‰	200,00 euro	comma 749

3) Di mantenere le agevolazioni di cui ai precedenti punti 10-11-12-13 ma solo per l'anno 2020, nei confronti dei soggetti passivi che avevano presentato richiesta per le medesime agevolazioni del corso dell'anno 2019;

4) Di dare atto, ai sensi del comma 767, art1 L.160/2019:

- che le aliquote e le detrazioni disposte con il presente atto decorrono dal 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'emanando Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;
- che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito IMU stimato, per l'anno 2020, pari a € 1.660.000,00;

5) Di inviare le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle aliquote e delle detrazioni della nuova IMU al M.E.F., esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico entro il *termine perentorio del 14 ottobre* dell'anno di riferimento, con le modalità indicate in premessa e conferendo così efficacia alle delibere medesime.

Stante l'opportunità e l'urgenza di procedere all'applicazione delle aliquote, delle detrazioni e delle disposizioni tariffarie della nuova IMU per l'anno 2020 il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 votanti ai sensi dell'art. 134, 4' comma del D. Lgs. 267/2000 con il seguente esito:

Favorevoli: 12

Contrari: 2 (Brocca Enrico Paolo, Meneghello Sabrina)

Astenuti: 0

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI NUOVA IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Federica Agugiario

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sandra Trivellato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)